

Consiglio regionale della Toscana

LEGGE REGIONALE N. 33/2009 (Atti del Consiglio)

Disciplina dell'attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l'anno 2009 ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")

**Approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 15 settembre 2009**

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Cattura di uccelli selvatici ai fini di richiamo

Art. 3 - Vigilanza e controllo

Art. 4 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3);

Considerato quanto segue:

1. La disponibilità degli uccelli da utilizzare come richiami vivi risulta essere largamente insufficiente rispetto al fabbisogno accertato, in rapporto al numero dei cacciatori e al quantitativo di richiami utilizzabile da ciascuno di essi.
2. Nonostante numerose iniziative inerenti l'attività di allevamento attuate da privati, allo stato attuale non si riesce a colmare il divario tra il suddetto fabbisogno e la disponibilità effettiva, come risulta dai dati ufficiali forniti dalle amministrazioni provinciali e registrati sul programma informatico a disposizione della Regione.
3. A fronte di tale situazione si sta diffondendo il preoccupante fenomeno dell'acquisizione illegale di uccelli da richiamo con grave danno alle popolazioni delle specie di appartenenza.
4. Si rende pertanto necessario ed urgente intervenire per regolamentare l'attività di cattura di uccelli a scopo di richiamo per l'anno 2009, autorizzando le amministrazioni provinciali all'attivazione dei relativi impianti di cattura.

Si approva la seguente legge

Art. 1 Finalità

1. La presente legge ha il fine di disciplinare la cattura di uccelli selvatici da richiamo prevista dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dall'articolo 34, comma 6, della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Art. 2 Cattura di uccelli selvatici ai fini di richiamo

1. Le Province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena sono autorizzate alla gestione degli impianti di cattura e alla cattura, per l'anno 2009, di uccelli appartenenti alle specie: cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello da utilizzare a scopo di richiamo, nei quantitativi suddivisi per provincia, per tipo e per specie così come risulta dall'allegato A alla presente legge.
2. L'importo per la cessione degli esemplari catturati è di euro 20,00 a soggetto.
3. L'attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo si effettua dal giorno di entrata in vigore della legge al 31 dicembre 2009.

Art. 3
Vigilanza e controllo

1. La vigilanza ed il controllo sull'attività di cattura è affidata ai soggetti di cui all'articolo 51 della l.r. 3/1994.
2. Le province trasmettono entro il 31 gennaio 2010 all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed al competente ufficio della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta dai singoli impianti di cattura.

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

IL PRESIDENTE

Alessandro Starnini

I SEGRETARI

Giuseppe Del Carlo

Bruna Giovannini

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 23 luglio 2009, n. 363

Proponente:

Consiglieri: Parrini, Ricci, Danti, Lippi, Ciucchi, Tei, Simonti, Pasqui

Assegnata alla 2[^] Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 10 settembre 2009

Approvata in data 15 settembre 2009

Diventa legge regionale 33/2009 (atti del Consiglio)

ALLEGATO "A"

Impianti di Cattura e contingente massimo degli uccelli da catturare a scopo di richiamo suddiviso per specie, per impianto e per provincia, nella stagione 2009.

PROVINCIA - IMPIANTI - LOCALITA' - COMUNE	ALLODOLA	CESENA	COLOMBACCIO	MERLO	PAVONCELLA	TORDO BOTTACCIO	TORDO SASSELLO	TOTALE
AREZZO								
ROCCOLO "San Francesco" Loc. Casale CHIUSI DELLA VERNA	-	160	-	115	-	140	240	655
ROCCOLO "Cardi" Loc. Campo Agnese LORO CIUFFENNA	-	149	-	115	-	138	276	678
TOTALI PROV/LI	-	309	=	230	-	278	516	1.333
FIRENZE								
ROCCOLO "Ametoli" Loc. Bocca di Lupo REGGELLO	-	210	-	85	-	230	350	875
ROCCOLO "Bindi" Loc. Poggio ai Santi MONTAIONE	-	109	-	67	-	156	285	617
ROCCOLO "Tesa di Bafio" Croce di Camaggio Palazuolo Sul Senio	-	120	-	50	-	100	150	420
TOTALI PROV/LI	=	439	=	202	=	486	785	1.912
LUCCA								
ROCCOLO "Al Vallino" Loc. Ai Moscheni - Frazione Massa Macinaia CAPANNORI	-	100	-	150	-	200	250	700
ROCCOLO "Groppola" Loc. Groppola - Fraz. Nicciano PIAZZA AL SERCHIO	-	208	-	182	-	194	285	869
ROCCOLO "Boscacci" Loc. Monte Gallico CAPANNORI	-	100	-	150	-	200	250	700
TOTALI PROV/LI	=	408	=	482	=	594	785	2.269
PISA								
ROCCOLO "Burenca" Loc. Moriolo SAN MINIATO	-	87	-	59	-	100	225	471
ROCCOLO "Toiano" Loc. San Michele PALAIA	-	87	-	70	-	198	226	581
TOTALI PROV/LI	=	174	=	129	=	298	451	1.052
PISTOIA								
ROCCOLO "Gelli" Loc. F a t i n i SAN MARCELLO P/SE	-	200	-	140	-	311	511	1.162
ROCCOLO "Prati Migliorati" Loc. Prati Migliorati - Poggioli PISTOIA MONSUMMANO TERME	-	155	-	120	-	200	350	825
ROCCOLO "Uccelliera" Loc. Uccelliera ABETONE	-	160	-	140	-	300	450	1.050
TOTALI PROV/LI	=	515	=	400	-	811	1.311	3.037
SIENA								
ROCCOLO "Cortonesi" Loc. Confine Campane di Romitario MONTALCINO	-	50	-	42	-	60	200	352
ROCCOLO "Piero" Loc. Aiona RADICONDOLI	-	62	-	30	-	50	241	383
TOTALI PROV/LI	=	112	=	72	=	110	441	735

MASSA CARRARA	-	103	-	39	-	117	93	352
LIVORNO	-	13	-	4	-	24	16	57
PRATO	-	-	-	-	-	4	2	6
RIEPILOGO								
AREZZO	-	309	=	230	=	278	516	1.333
FIRENZE	=	439	=	202	=	486	785	1.912
LUCCA	=	408	=	482	=	594	785	2.269
P I S A	=	174	=	129	=	298	451	1.052
PISTOIA	=	515	=	400	=	811	1.311	3.037
S I E N A	=	112	=	72	=	110	441	735
TOTALI	-	1.957	=	1.515	=	2.577	4.289	10.338
MASSA CARRARA	-	103	-	39	-	117	93	352
LIVORNO	-	13	-	4	-	24	16	57
PRATO	-	-	-	-	-	4	2	6
TOTALE GENERALE	-	2.073	-	1.558	-	2.722	4.400	10.753

Le province, nel caso di deficienze di cattura di talune specie, possono effettuare fra i loro impianti come pure nell'ambito di uno stesso impianto l'eventuale scambio di alcuni uccelli da catturare, senza superare il contingente complessivo provinciale autorizzato.
